

LINEE GUIDA STATO REGIONE 2017	LINEE GUIDA 2018
<p>Premessa</p> <p>Le Linee guida approvate con l'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 hanno definito un primo quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome in materia di tirocini extracurricolari.</p> <p>A seguito dell'adozione delle Linee guida, tutte le Regioni e Province autonome hanno disciplinato la materia, la cui competenza spetta in via esclusiva alle Regioni e Province autonome.</p> <p>Con le presenti Linee guida si intende rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle Linee guida approvate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del <i>Jobs Act</i>, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.</p> <p>Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche le presenti sono state definite tenendo conto non soltanto dell'evoluzione normativa ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.</p> <p>La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.</p> <p>La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro che incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.</p> <p>Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la <i>Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini ("A quality framework for traineeships")</i> del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.</p> <p>Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come <i>"un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare"</i>, vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare nell'ambito delle rispettive</p>	<p>Paragrafo 1 – Principi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. 2. I tirocini formativi non costituiscono rapporto di lavoro. Sono svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione. 3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione. 4. Il tirocinante non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a se stesso o ad altri. 5. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

<p>normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini. Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell'Unione europea, ma prevede elementi di tutela e garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell'Unione europea.</p>	
<p>Paragrafo 1 – Oggetto delle linee guida</p> <p>Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.</p> <p>Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.</p> <p>Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.</p> <p>Le Linee guida indicano taluni <i>standard</i> minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.</p> <p>Oggetto delle presenti Linee guida sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;</p> <p>b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991;</p>	<p>Paragrafo 2 – Destinatari e tipologie ammesse</p> <p>1. I tirocini oggetto delle presenti linee guida sono rivolti a:</p> <p>a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n.150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;</p> <p>b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;</p> <p>c) lavoratori a rischio di disoccupazione;</p> <p>d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</p> <p>e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone vantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991;</p>

<p>richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/ 1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.</p> <p>Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:</p> <p>I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;</p> <p>II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;</p> <p>III) i tirocini transnazionali svolti all' estero o presso un ente sovranazionale;</p> <p>IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante ""Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".</p> <p>Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all' Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione". <p>Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.</p>	<p>richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).</p> <p>2. I tirocini formativi possono essere realizzati presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio regionale e si distinguono in cinque tipologie:</p> <p>a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;</p> <p>b) tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;</p> <p>c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;</p> <p>d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;</p> <p>e) tirocini estivi di orientamento.</p> <p>3. I tirocini di cui al precedente comma, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm.ii.</p> <p>4. Nel caso di datori di lavoro pubblici e privati, con sedi in più Regioni, le comunicazioni sui tirocini (art. 1, comma 1180, della Legge n. 296/2006) possono essere accentrate sul servizio informatico nei cui ambito territoriale insiste la sede legale.</p>
---	--

	<p>Paragrafo 3 – Esclusioni</p> <p>Sono esclusi dalla presente disciplina:</p> <p>a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione</p> <p>b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;</p> <p>c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e la formazione;</p> <p>d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".</p> <p>Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale di recepimento dell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed *alla riabilitazione".</p>
<p>Paragrafo 2 – Durata del tirocinio</p> <p>La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:</p> <p>1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c), d);</p> <p>2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.</p> <p>La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è</p>	<p>Paragrafo 4 – Durata del tirocinio</p> <p>La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:</p> <p>1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d);</p> <p>2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.</p> <p>La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a</p>

<p>ridotta ad un mese.</p> <p>Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Pfi e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.</p> <p>Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.</p> <p>Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.</p> <p>Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.</p> <p>Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.</p> <p>Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.</p> <p>Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.</p> <p>Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.</p>	<p>studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.</p> <p>Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.</p> <p>La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.</p> <p>Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.</p> <p>Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.</p> <p>Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.</p> <p>Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.</p> <p>Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.</p> <p>Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.</p> <p>Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all'impegno svolto.</p> <p>L'orario di tirocinio non deve superare l'80 % dell'orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.</p>
--	--

<p>Paragrafo 3 – Soggetti promotori</p> <p>I tirocini di cui al paragrafo 1), lett. a), b), c), d), e) possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; • istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulle basi di una specifica autorizzazione della regione; • soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il 	<p>Paragrafo 5 – Soggetti promotori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa. 2. Sono soggetti promotori: <ol style="list-style-type: none"> a) l'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza; e) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso; f) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza; g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il

<p>lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). <p>Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti <i>in house</i> ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro.</p> <p>In accordo con le Regioni e Province Autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.</p> <p>Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro alinea del presente paragrafo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).</p>	<p>lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell'11.12.2012;</p> <p>h) l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</p> <p>I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini secondo le modalità di cui al successivo art. 14.</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'ANPAL.</p> <p>Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensili.</p> <p>In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche con altri Ministeri.</p> <p>La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.</p>
<p>Paragrafo 4 – Soggetti ospitanti</p> <p>Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio.</p> <p>Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.</p>	<p>Paragrafo 6 – Soggetti ospitanti</p> <p>1. Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio.</p> <p>I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio</p>

<p>Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.</p> <p>Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo" può attivare tirocini.</p> <p>Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché: licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.</p> <p>Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.</p> <p>Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.</p>	<p>presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo.</p> <p>2. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all'interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.</p> <p>3. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla Legge n.68/1999 e ss.mm.ii..</p> <p>4. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini.</p> <p>Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.</p> <p>Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.</p> <p>Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.</p>
---	---

<p>Paragrafo 5 – Condizioni di attivazione</p> <p>Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante; • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie. <p>Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.</p> <p>Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista al paragrafo 2.</p> <p>La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.</p>	<p>Paragrafo 7 – Incompatibilità e divieti</p> <p>1. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio ed esplicitati nel progetto formativo. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati nell'art. 11.</p> <p>2. Non possono essere attivati tirocini in favore di lavoratori che hanno già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze.</p> <p>3. Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo, e non può svolgere più di un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista.</p> <p>4. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.</p> <p>5. I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di maternità o ferie, in occasione di scioperi, o ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.</p>
<p>Paragrafo 7 – Modalità di attivazione</p> <p>1 tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, e strutturate, al minimo, secondo le seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obblighi del soggetto promotore: e del soggetto ospitante; • modalità di attivazione; • valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida; • monitoraggio; • decorrenza e durata della convenzione; <p>Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi)</p>	

<p>formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato I, che identifichi, <i>inter alia</i>, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.</p> <p>Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.</p> <p>Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello dell'Allegato 2, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui al paragrafo I I.</p> <p>I tirocini di cui alle presenti linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.</p> <p>Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali Misure.</p>	
<p>Paragrafo 8 – Garanzie assicurative</p> <p>Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.</p> <p>Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.</p> <p>La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante, rientranti nel PFT.</p>	<p>Paragrafo 8 – Garanzie assicurative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. 2. La Regione Autonoma della Sardegna può assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. 3. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative. 4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto formativo.
<p>Paragrafo 9 – Modalità di attuazione</p>	<p>Paragrafo 9 - Modalità di attuazione</p>

<p>Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio e dell'apprendimento nel tirocinio.</p> <p>In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:</p> <p>favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;</p> <p>fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;</p> <p>individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;</p> <p>provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio del Dossier individuale del tirocinante; e, nonché al rilascio del Dossier individuale del tirocinante;</p> <p>promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;</p> <p>segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;</p> <p>contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>I compiti del soggetto ospitante sono:</p> <p>stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;</p> <p>trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;</p> <p>designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;</p> <p>garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e</p>	<p>1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo (PFI) che deve essere sottoscritto dai tre soggetti, tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante, coinvolti nell'esperienza di tirocinio e strutturato secondo apposite sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> modalità di attivazione; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> monitoraggio ; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> decorrenza e durata della convenzione; <p>2. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile
--	---

<p>sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.</p> <p>Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.</p>	<p>attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>3. Spetta al soggetto ospitante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortunio; <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale e valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor. <p>Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Anche in questo caso, il computo si effettua con riferimento all'unità operativa. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento</p>
---	--

	<p>giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.</p> <p>Alla convenzione deve essere allegato un PFI (contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi) per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello di cui all'allegato 1, che identifichi, inter alia, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.</p> <p>Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale di cui al modello dell'allegato 2 anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.</p> <p>Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.</p>
<p>Paragrafo 6 – Limiti numerici e premialità</p> <p>Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.</p> <p>Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti.</p> <p>le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;</p> <p>le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla</p>	<p>Paragrafo 10 - Numero di tirocini attivabili</p> <p>1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente è definito in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante, nei limiti di seguito indicati:</p> <p>- <input type="checkbox"/> le unità operative, <u>in assenza di dipendenti</u>, o con <u>non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato</u> o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: <u>un tirocinante</u>;</p> <p>- <input type="checkbox"/> le unità operative <u>con un numero di dipendenti a tempo indeterminato</u> o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, <u>compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente</u>;</p>

data di fine del tirocinio, compreso tra sci e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente; le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato,

purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari ed extracurricolari.

Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo I, quinto capoverso, lettera e).

-□ le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

2. Tali soggetti ospitanti possono attivare in deroga ai limiti di cui sopra:

□□ un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

□□ tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

□□ quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra i tirocini curricolari ed extracurricolari.

4. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66.

5. I limiti numerici indicati nei commi precedenti sono finalizzati a garantire un giusto rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e tirocinanti, per un reale inserimento lavorativo del tirocinante. Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.

6. Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che, per

	<p>ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio.</p> <p>7. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e).</p> <p>8. Al fine di garantire un'adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del soggetto ospitante.</p>
<p>Paragrafo 10 – Tutorship</p> <p>Il tutor del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante; • coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; • monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; • provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11; 	<p>Paragrafo 11 – Tutoraggio</p> <p>1. Il soggetto promotore individua un tutor che svolge i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> collabora con il soggetto ospitante alla stesura del progetto formativo individuale; - <input type="checkbox"/> coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio; - <input type="checkbox"/> monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; - <input type="checkbox"/> acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;

<p>• acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.</p> <p>Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.</p> <p>Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.</p> <p>Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • favorisce l'inserimento del tirocinante; • promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; • aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio; • collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11. <p>Il tutor del soggetto promotore e il <i>tutor</i> del soggetto ospitante collaborano per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento; • garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo; • garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante. 	<p>- <input type="checkbox"/> provvede alla composizione del dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante e concorre alla redazione dell'attestazione finale.</p> <p>Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.</p> <p>2. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo.</p> <p>3. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.</p> <p>4. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.</p> <p>5. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. favorisce l'inserimento del tirocinante; b. promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; c. aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata dello stesso; d. collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale <p>6. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento; b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo; c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante. <p>7. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.</p>
---	--

<p>Paragrafo 11 – Attestazione dell’attività svolta</p> <p>Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello di cui all'allegato 3. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.</p> <p>Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.</p> <p>Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.</p> <p>Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.</p> <p>Le Regioni che prevedono già il rilascio di attestazioni finali di tirocinio potranno mantenere le proprie procedure adattandole al processo e agli strumenti qui indicati.</p>	<p>Paragrafo 12 – Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite</p> <p>1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sulla base del PFI e del Dossier individuale, rilasciano una Attestazione finale dei risultati, in conformità al modello di cui all'Allegato 3, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla Legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Autonoma della Sardegna.</p> <p>2. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione formazione e delle qualificazioni professionali.</p> <p>3. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.</p> <p>4. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna definisce le modalità di registrazione dell’esperienza di tirocinio.</p>

<p>Paragrafo 12 – Indennità di partecipazione</p> <p>Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34- 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.</p> <p>Nell' ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.</p> <p>Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.</p> <p>L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.</p> <p>Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.</p> <p>Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute</p>	<p>Paragrafo 13 – Indennità di partecipazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. 2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. 3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. 4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. 5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non è obbligatoria. 6. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista al comma 2 . 7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista al comma 2. 8. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno

<p>nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Iksta fi; rma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.</p>	<p>precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.</p> <p>9. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.</p>
<p>Paragrafo 13 – Monitoraggio</p> <p>Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL promuovono il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.</p> <p>11 Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Italia Lavoro, predispongono annualmente un <i>report</i> nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.</p> <p>Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distortivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.</p>	<p>Paragrafo 14 – Monitoraggio</p> <p>1. La Regione Autonoma della Sardegna promuove un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.</p> <p>2. Il referente dell'Amministrazione regionale del sistema di monitoraggio è l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Tale funzione è posta in capo al Servizio lavoro – Settore politiche e servizi per il lavoro.</p> <p>3. Il soggetto promotore deve redigere, con cadenza annuale, un rapporto sintetico di analisi quanti-qualitativa dei tirocini realizzati, anche al fine da evidenziarne i risultati in termini di inserimento – reinserimento lavorativo.</p> <p>4. Il format del rapporto viene predisposto dal competente Servizio dell'Assessorato del lavoro ed è strutturato sulla base del fabbisogno informativo dell'Amministrazione regionale, del Ministero del lavoro e dell'ANPAL; viene realizzato attraverso la piattaforma del Sistema Informativo del Lavoro e della Formazione SIL Sardegna.</p> <p>5. L'Assessorato del lavoro predisponde annualmente un riepilogo regionale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'ANPAL, i relativi dati onde consentire la predisposizione del report nazionale.</p>

	<p>6. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
<p>Paragrafo 14 – Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria</p> <p>Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, le Regioni e le Province Autonome provvedono ad inserire apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi.</p> <p>Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, <p>sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi</p>	<p>Paragrafo 15 - Vigilanza, controllo e disciplina sanzionatoria</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna promuove il corretto utilizzo dei tirocini al fine di prevenire le forme di abuso.</p> <p>Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Autonoma della Sardegna stabilisce quanto segue:</p> <p>Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, <p><u>sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</u></p>

<p>tirocini.</p> <p>Per le violazioni sanabili, in particolare</p> <p>per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor</p> <p>o di violazioni della convenzione</p> <p>o del piano formativo,</p> <p>quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.</p> <p>Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.</p> <p>In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p> <p>L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L).</p> <p>Le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.</p>	<p>Per le <u>violazioni sanabili</u>, in particolare</p> <p>per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor</p> <p>o di violazioni della convenzione</p> <p>o del piano formativo,</p> <p>quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà formulato un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.</p> <p>Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.</p> <p>In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.</p> <p>In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.</p> <p>La Regione Autonoma della Sardegna si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di apposito protocollo di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.</p>
	<p>Paragrafo 16 – Inadempienza da parte dei soggetti ospitanti</p> <p>In caso di mancato rispetto delle norme in materia di tirocini con conseguente accertamento da parte dei servizi ispettivi, il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento, e sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione o dal soggetto promotore.</p>

	<p>Paragrafo 17 – Tirocini estivi di orientamento</p> <p>Si definiscono Tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico o formativo, con fini orientativi e di addestramento pratico. I tirocini estivi di orientamento rappresentano uno strumento propedeutico all'inserimento lavorativo, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte professionali, consentendo di acquisire conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro e pertanto non possono essere utilizzati per sostituire forza lavoro.</p>
	<p>Paragrafo 18 – Applicazione</p> <p>Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano ai tirocini realizzati nel territorio regionale.</p>
	<p>Paragrafo 19 – Rinvio</p> <p>Per quanto non esplicitamente regolamentato dalle presenti disposizioni, si richiamano le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.</p>